



Bologna, 16 marzo 2020

Prot. N. 19/12

A tutti gli Associati

Loro Sedi

**Oggetto: coronavirus - misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 15 marzo 2020.**

Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, ha adottato un decreto-legge recante alcune prime misure volte a potenziare il servizio sanitario nazionale e a sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie che devono affrontare la situazione di emergenza connessa al diffondersi del virus Covid-19.

Ulteriori misure, volte a favorire la ripresa economica e a dare ristoro a chi è stato danneggiato dall'emergenza, costituiranno oggetto di successivi provvedimenti.

Nel riservarci di illustrare e commentare analiticamente il provvedimento dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse, come risultanti dal comunicato diramato oggi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da ulteriori informazioni acquisite in via informale.

### **proroga e rateizzazione del versamento di contributi e ritenute**

Per le imprese turistico-ricettive sono sospesi, fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

### **proroga di termini per il versamento dell'IVA**

Per le imprese turistico-ricettive sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

### **rimessione in termini per i versamenti**

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.



## **sospensione dei termini per il pagamento delle rate di mutuo**

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale delle piccole e medie imprese, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Sono inoltre previste misure di tutela per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti (che non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020) e per i prestiti non rateali (la cui scadenza viene prorogata fino al 30 settembre 2020).

## **fondo di garanzia**

Viene stanziato un miliardo di euro per potenziare il fondo di garanzia destinato alle piccole e medie imprese. Per un periodo di nove mesi, sono previste deroghe alle norme che regolano l'erogazione delle garanzie (gratuità della garanzia, fissazione dell'importo massimo a 1,5 milioni di euro, ammissibilità della rinegoziazione del debito, etc.).

## **contratti di soggiorno - rimborsi a mezzo voucher**

Qualora un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l'impossibilità sopravvenuta determinata dall'epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, la struttura ricettiva ha facoltà di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

## **ospitalità delle persone in sorveglianza sanitaria**

Il decreto disciplina l'eventuale requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

## **contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari**

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, sono stanziati 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

## **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.



# FEDERALBERGHI BOLOGNA

Associazione Albergatori Città Metropolitana Bologna

## **ammortizzatori sociali**

Le aziende turistico-ricettive con più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono accedere all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Il datore di lavoro può richiedere che la prestazione venga erogata direttamente dall'INPS al lavoratore. Per i lavoratori delle aziende turistico-ricettive che occupano sino a cinque dipendenti, le regioni e le province autonome possono disporre il trattamento di cassa integrazione in deroga.

Per i lavoratori autonomi è prevista l'erogazione di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

## **lavoratori stagionali**

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

## **licenziamenti - sospensione dei termini**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per sessanta giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino alla scadenza dei sessanta giorni previsti dal decreto in esame i datori di lavoro non potranno procedere al licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo.

Distinti saluti.

Il Direttore  
(Dr.ssa Annalisa Piccinelli)